



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907 veneto.vr@snals.it veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 e-mail:legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna




R.V.P.A. (RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA)

INSEGNANTI SC. INFANZIA COMUNE VERONA

per sistemare l'estratto conto INPS DIP. PUBBLICI

serve inviarla on line entro il 31/12/2018



per interrompere la PRESCRIZIONE DECENNALE

Comunicato e Scheda INPS DEL 14/08/2018

L'INPS con proprio comunicato e apposita scheda pubblicati nel proprio sito web istituzionale www.inps.it (vedasi collegamenti riportati al termine di questa scheda) precisa quanto riportato nelle pagine seguenti ed in particolare ricorda al personale iscritto all'INPS CASSA INSEGNANTI come le insegnanti della scuola d'infanzia del Comune di Verona di inviare on line entro il 31/12/2018 la R.V.P.A.(RICHIESTA VARIAZIONE POS.ASSICURATIVA) per interrompere la **PRESCRIZIONE DECENNALE ed evitare di dover pagare l'onere della rendita vitalizia per recuperare periodi scoperti da contribuzione prescritta.**



Comunicato stampa

Roma, 14 agosto 2018

Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici

Si precisa che dal 1° gennaio 2019 i pubblici dipendenti potranno continuare a sistemare la loro posizione contributiva senza incorrere in alcuna conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la pubblica amministrazione.

Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 riguardano invece le amministrazioni pubbliche che verranno assoggettate alla stessa disciplina prevista per il lavoro privato in materia di prescrizione quinquennale dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali.

A partire dal 1° gennaio 2019 il datore di lavoro pubblico non potrà più regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell'ex INPDAP, ma dovrà sostenere un onere parametrato a quello corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell'INPS.

Un'eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliono comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all'estratto conto personale e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.



Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti

14 agosto 2018

INDICE

Inizio Pagina



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale

In merito alla **prescrizione dei contributi** dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell'INPS, si chiarisce che la **posizione assicurativa** potrà essere sistemata anche **dopo il 1° gennaio 2019**.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e **datori di lavoro pubblici**, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall'Istituto.

Il **31 dicembre 2018** non deve essere considerato come la data ultima entro cui l'iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella **Gestione dell'ex INPDAP** che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la **circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169** non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell'Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell'INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all'INPS **dal 1° gennaio 2019** saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno **sostenere un onere** calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l'onere del trattamento di **quiescenza** riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliono verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all'estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione **RVPA**, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L'unica eccezione è costituita dagli iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti (CPI)**, ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

◀ circolari, contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni

🕒 PUBBLICATO IL 13 agosto 2018

🕒 AGGIORNATO IL 14 agosto 2018

💬 0 ❤️ 13 📄 0

📄 Salva 🖨️ Stampa



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

P.IVA 02121151001

Sede Legale:

Via Ciri il Grande, 21

00144 Roma

Contatti

PEC



L'Inps

L'Istituto

Amministrazione
Trasparente

Avvisi, Bandi e
Fatturazione

INPS Comunica

Archivio pagine del sito

Mappa del sito

RSS

Prestazioni e servizi

Naviga per utente

Naviga per tema

Tutte le prestazioni

Tutti i servizi

Tutti i moduli

Tutti i software

App mobile

Dati, ricerche e bilanci

Open Data

Operazione porte aperte

Rapporti Annuali

Bilanci e rendiconti

Dati e osservatori
statistici

Note legali

Privacy

Atti di notifica

.....in altre parole

L'INPS precisa che il termine del 31/12/2018 riguarda in particolare l'Amministrazione datrice di lavoro

.....chiarendo meglio.....

Fino al 31/12/2018 la prescrizione per i contributi NON VERSATI è **di 10 anni** dal 01/01/2019 tale prescrizione è **di 5 anni**.

L'art. 3, c. 9, della legge n. 335/1995¹⁶, dispone che i contributi prescritti non possono in ogni caso più essere versati.

Se il datore di lavoro versa i contributi prescritti

utilizzando il "normale canale" l'INPS non li accetta e li deve restituire.

Il datore di lavoro NON E' OBBLIGATO a versare l'importo

della rendita vitalizia per il periodo relativo ai contributi non versati prescritti.

Nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore

che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato

il periodo sulla posizione assicurativa INPS.

.....quindi

la data 31/12/2018 segna per il datore di lavoro la "variazione" dei termini della prescrizione.

Stabilito se i contributi Cassa INSEGNANTI non versati per un determinato periodo di servizio SONO O NON SONO PRESCRITTI

1)PER I PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE NON ANCORA PRESCRITTI:

il datore di lavoro provvede a regolarizzare i contributi INPS non versati utilizzando la prassi consolidata nella Gestione dell'ex INPDAP;

La ricevuta invio RVPA serve per INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE

e se la RVPA viene inviata entro il 31/12/2018 la prescrizione dei contributi omessi **RESTA DECENNALE.**

2)PER I PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE GIA' PRESCRITTI:

l'INPS NON PUO'obbligare il datore di lavoro (COMUNE) a versare l'importo della rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962

come precisato nella circolare INPS n. 169 del 10/11/2017 e sarà il dipendente a pagare l'onere della rendita vitalizia.

**Che cosa deve fare l'insegnante sc.infanzia Comune Verona
che riscontra lacune o incongruenze nel
proprio estratto conto INPS gestione pubblica**

Dopo la stampa ed il controllo accurato dell'ESTRATTO CONTO INPS

**qualora risultino contributi mancanti o retribuzioni errate
o mancanza di periodi già riconosciuti con precedenti DETERMINE**

l'insegnante scuola infanzia Comune Verona deve o direttamente
on line con PIN INPS DISPOSITIVO oppure fruendo del servizio gratuito di un

PATRONATO **attivare la RVPA**

cioè la richiesta variazione posizione assicurativa

ENTRO il 31/12/2018  come da comunicato INPS del 14/08/2018

LA RVPA può essere trasmessa solo ON LINE

**allegando la prescritta documentazione richiesta dall'INPS
ed indicata nella funzione RVPA e di seguito riportata.**

**Nelle "NOTE RVPA" indicare DI ESSERE DOCENTE SC.INFANZIA Comune di Verona
al quale L'INPS DI VERONA deve fare riferimento.** 

L'INPS non accetterà altri modi di rettifica, né serve recarsi agli sportelli INPS

A seguito della richiesta di variazione presentata l'Istituto previdenziale rilascerà un'apposita ricevuta telematica con gli estremi dell'avvenuta

presentazione e il relativo numero di protocollo

DOCUMENTI SCANSIONATI DA ALLEGARE

Stato di servizio – certificazione di servizio – stato o foglio matricolare;


- Dichiarazione dell'Ente/Amministrazione datore di lavoro;**
- Determinazione, decreto, contratto dell'Ente/Amministrazione datore di lavoro;**
- CUD parte previdenziale;**
- Mod. 101 – Il documento è utilizzabile per gli anni 1996/1997/1998;**
- CUD compilato solo nella parte fiscale;**
- Busta paga iscritto;**
- Provvedimenti di aspettativa (con assegni, senza assegni, utili o non utili ai fini pensionistici);**
- Sentenze, verbali di conciliazione;**
- Provvedimento di riconoscimento periodo**

ATTENZIONE



L'interessato o il Patronato possono solo INVIARE ON LINE la RVPA
MA NON POSSONO CORREGGERE L'ESTRATTO CONTO INPS.
Sarà l'INPS che si metterà in contatto con IL COMUNE DI VERONA
e chiederà la correzione dei periodi mancanti o l'inserimento di determine
riscatto, ricongiunzione emessi e non "caricati" nell'ESTRATTO
CONTO INPS.

.....chiarendo meglio.....




***La sede INPS di VERONA, svolte le necessarie
verifiche relative alla suddetta richiesta di variazione della posizione assicurativa,
provvederà ad inoltrare al COMUNE DI VERONA
sulla "Scrivania Virtuale" dell'Area Riservata INPS
Enti Pubblici NUOVA PASSWEB,
una richiesta di certificazione dei periodi oggetto di variazione
Il Comune di Verona dovrà provvedere alla CERTIFICAZIONE stessa entro 60 giorni.***

SE IL COMUNE NON RISPONDERA' ENTRO 60 GG ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI PERIODI CON NUOVA PASSWEB LA FUTURA PRATICA DI PENSIONE VERRA' LAVORATA

SULLA BASE DEI DATI INCOMPLETI PRESENTI NELLA BANCA DATI INPS (attribuendo al non intervento da parte del COMUNE una sorta di silenzio assenso all'utilizzo dei dati esistenti da parte dell'INPS)

Circolare INPS n.12 del 29-01-2016 punto 3.

.....quindi



L'insegnante scuola infanzia dovrà informare il COMUNE VERONA con apposita comunicazione scritta da spedire **con RACCOMANDATA A.R. di avere INVIATO LA RVPA ALL'INPS DI VERONA ALLEGANDO LA RELATIVA RICEVUTA.**

A propria tutela tale comunicazione deve valere a tutti gli effetti come intimazione, diffida e messa in mora.

Si suggerisce di utilizzare il modello di seguito riportato.

ALLA AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI VERONA

Ufficio Trattamento Previdenziale del PERSONALE

Piazza Brà, 1

37121 Verona

a mezzo RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

CONSEGNA COPIA


RVPA RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA

GIA' PRESENTATA ALL'INPS gest.dip.pubbl.Verona

ai fini di **INFORMARE** codesta Amm.ne circa la pratica attivata

in quanto la sede INPS di VERONA richiederà

CERTIFICAZIONE DATI a codesta Amministrazione



Comunicazione, da valere a tutti gli effetti, come intimazione, diffida e messa in mora.

Il/La sottoscritto/a

DIPENDENTE

nato/a a

e residente a

titolare presso

in servizio presso

in qualità di

codice fiscale

Tel

Cellulare

e-mail

Comune di Verona

Insegnante scuola d'infanzia comunale

CONSIDERATO CHE:


ha già presentato la richiesta di cui all'oggetto

ALL'INPS gest. PUBBLICA sede di VERONA

ai fini di **INFORMARE** codesta Amm.ne circa la pratica attivata

in quanto la sede INPS di VERONA richiederà

CERTIFICAZIONE DATI a codesto COMUNE



segue nella pagina successiva . /.

P R E S E N T A

copia di quanto trasmesso ALL'INPS
gestione PUBBLICA VERONA e precisamente:

[X] ricevuta presentazione RVPA + n° pratica;
[X] copia RVPA e ALLEGATI ALLA RVPA.

P R E C I S A

*che la sede INPS di VERONA, svolte le necessarie
verifiche relative alla suddetta richiesta di variazione della posizione assicurativa,*

*provvederà ad inoltrare al datore di lavoro del dipendente,
sulla "Scrivania Virtuale" dell'Area Riservata INPS
Enti Pubblici NUOVA PASSWEB,*

una richiesta di certificazione dei periodi oggetto di variazione

IL COMUNE dovrà provvedere alla CERTIFICAZIONE stessa entro 60 giorni. 

**SE IL COMUNE NON RISPONDERA' ENTRO 60 GG ALLA RICHIESTA DI
CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI PERIODI CON NUOVA PASSWEB
LA FUTURA PRATICA DI PENSIONE VERRA' LAVORATA
SULLA BASE DEI DATI INCOMPLETI PRESENTI NELLA BANCA DATI INPS
(attribuendo al non intervento da parte del COMUNE una sorta
di silenzio assenso all'utilizzo dei dati esistenti da parte dell'INPS)**

Circolare INPS n.12 del 29-01-2016 punto 3. 

Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,
al fine di tutela della propria posizione previdenziale,
con la presente comunicazione, da valere a tutti gli effetti,

**intima, diffida e mette in mora
codesto Comune a rispondere ALL'INPS, nei termini,
alla RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI PERIODI CON NUOVA PASSWEB.**

Data _____

Firma _____

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

Comunicato INPS 14/08/2018

<https://www.inps.it>

Scheda INPS 14/08/2018

<https://www.inps.it>

Circ.INPS N.169 del 15/11/2017

<https://www.inps.it>

Circ.INPS N.12 del 29/01/2016

<https://www.inps.it>

AVVERTENZA



Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
*Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

lunedì 20 agosto 2018

11:01:40